Conto corrente con la posta

Anno 80° — Numero 131

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Lunedì, 5 giugno 1939 - Anno XVII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

ORDINI CAVALLERESCHI

LEGGI E DECRETI

1938

1939

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

ORDINI CAVALLERESCHI

Revoca di onorificenza

Veduti gli articoli 28 e 29 del Codice penale del Regno, nonchè l'art. 3 del Regio Magistrale decreto 28 gennaio 1929, n. 181, S. E. il Primo Segretario di Sua Maestà il RE IMPERATORE per il Gran Magistero Mauriziano, Cancelliere dell'Ordine della Corona d'Italia, con Magistrale decreto in data Roma 15 febbraio 1939-XVII (registrato al Controllo generale addì 16 febbraio 1939-XVII, registro decreti n. 26, pagg. 134-135), ha disposto che venga radiato dai ruoli dei decorati dell'Ordine della Corona d'Italia il nominativo di Consoli Agostino Emilio, fu Andrea.

(2489)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 10 maggio 1938-XVI, n. 2279.

Variazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1937-38.

N. 2279. R. decreto 10 maggio 1938, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, si approvano variazioni di bilancio, in virtù della facoltà concessa al Governo del Re col R. decreto-legge 23 maggio 1935-XIII, n. 948, per la difesa ed il riordinamento delle Colonie dell'Africa Italiana.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1938-XVI

LEGGE 2 giugno 1939-XVII, n. 739.

Conversione in legge, con approvazione complessiva, dei Regi decreti-legge emanati fino al 10 marzo 1939-XVII e convalida dei Regi decreti, emanati fino alla data anzidetta, per prelevazioni di somme dal Fondo di riserva per le spese impreviste.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono convertiti in legge, con approvazione complessiva, senza modificazioni, i Regi decreti-legge emanati fino al 10 marzo 1939-XVII, indicati nelle sedici tabelle (lettere *A* a *Q*) annesse alla presente legge, previo stralcio dalla tabella *E* del R. decreto-legge 30 gennaio 1939-XVII, n. 146; nonchè dalla tabella *F* del Regio decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 126; dalla tabella *I* del R. decreto-legge 25 gennaio 1939-XVII, n. 204; e dalla tabella *O* dei Regi decreti-legge 28 novembre 1938-XVII, n. 2138, e 9 febbraio 1939-XVII, n. 271, contemplati nei successivi articoli 2, 3, 4 e 5.

Sono convalidati i decreti Reali, emanati fino alla data predetta, indicati nella tabella *R* annessa alla presente legge, per prelevazioni di somme dal Fondo di riserva per le spese impreviste.

Art. 2.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 126, concernente le norme di attuazione e di integrazione delle disposizioni di cui all'art. 10 del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, relative ai limiti di proprietà immobiliare e di attività industriale e commerciale per i cittadini italiani di razza ebraica, con le seguenti modificazioni:

Nell'art. 23, il n. 3 del comma secondo, è sostituito dal seguente:

« 3) Da un ingegnere designato dal Sindacato fascista degli ingegneri, quando si tratti di fabbricati urbani, o da un dottore agronomo designato dal Sindacato fascista dei tecnici agricoli, quando si tratti di terreni ».

Nell'art. 71, comma 1°, alle parole categoria *a*) dell'art. 52 sono sostituite le parole: « categoria *c*) dell'art. 52 ».

Nell'art. 76, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

« Agli effetti delle imposte dirette, l'equiparazione suddetta riguarda esclusivamente i redditi propri dell'Ente ».

Art. 3.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 25 gennaio 1939-XVII, n. 204, concernente il trattamento economico al personale delle scuole paracadutisti, con la seguente modificazione:

Dopo l'art. 10, è aggiunto il seguente:

« Art. 11. — Le indennità previste dal presente decreto relativamente al personale nazionale ed indigeno in servizio nella Libia, sono concesse con decorrenza dal 1° gennaio 1938-XVI ».

Art. 4.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 28 novembre 1938-XVII, n. 2138, concernente l'unificazione e semplificazione dell'accertamento e della riscossione dei contributi dovuti dagli agricoltori e dai lavoratori dell'agricoltura per le associazioni professionali per l'assistenza malattie, per l'invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi, per la maternità, per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e per la corresponsione degli assegni familiari, con la seguente modificazione:

Nell'articolo unico, 1° comma, alle parole « a decorrere dal 1° luglio 1939-XVII », sono sostituite le parole « a decorrere dal 1° gennaio 1940 ».

Art. 5.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 271, concernente la modificazione dell'ordinamento dei servizi e dei ruoli organici del Ministero delle corporazioni, con le seguenti modificazioni:

Il 1° comma dell'art. 2 è sostituito dal seguente:

« Un quinto dei posti disponibili nella prima attuazione del presente decreto, nel grado iniziale di gruppo *A* del predetto ruolo amministrativo centrale del Ministero, potrà essere conferito mediante concorso per titoli ed esami, al quale potranno partecipare, senza limiti di età, gli impiegati di ruolo di gruppo *B* e *C*, in servizio presso le Amministrazioni statali, e gli impiegati avventizi, giornalieri, a contratto, cottimisti, o comunque non di ruolo, che alla data del bando di concorso prestino servizio presso le Amministrazioni statali da almeno due anni. I concorrenti dovranno essere in possesso del titolo di studio prescritto dalle vigenti disposizioni per l'ammissione al ruolo medesimo ».

Il primo comma dell'art. 10 è sostituito dal seguente:

« I posti disponibili nella prima attuazione del presente decreto, nel grado iniziale del ruolo degli aiutanti e coadiutori (gruppo *B*) e di quello degli assistenti (gruppo *C*) del Real Corpo delle miniere potranno essere conferiti mediante concorso per titoli ed esami, al quale potrà partecipare — senza limiti di età — il personale di ruolo di gruppo *C*, in servizio presso le Amministrazioni statali, e il personale avventizio, giornaliero, a contratto, cottimista, o comunque non di ruolo, purchè alla data del bando di concorso sia in servizio da almeno due anni presso le Amministrazioni statali. I concorrenti dovranno essere in possesso del titolo di studio prescritto dalle vigenti disposizioni per l'ammissione ai rispettivi gruppi ».

Alla tabella I, ruoli organici del Corpo Reale delle miniere, allegata al decreto-legge, sono soppresse le parole: « Ruolo d'ordine ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 giugno 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

TABELLA *A*

Presidenza del Consiglio dei Ministri

26 *febbraio* 1939-XVII, *n.* 331. — Disposizioni concernenti gli ufficiali della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale giudici dei tribunali militari.

26 *febbraio* 1939-XVII, *n.* 332. — Disposizioni concernenti il personale di segreteria e subalterno del Consiglio di Stato.

11 *novembre* 1938-XVII, *n.* 1834. — Disposizioni integrative del regolamento legislativo 16 settembre 1926, n. 1606, sull'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale combattenti.

11 *novembre* 1938-XVII, *n.* 1858. — Equiparazione del brevetto di Sansepolcrista a quello della Marcia su Roma agli effetti dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni per i benemeriti della causa fascista.

24 *dicembre* 1938-XVII, *n.* 1940. — Attribuzione all'Ente nazionale fascista di previdenza Umberto I del trattamento di infermità ai salariati dello Stato.

24 *novembre* 1938-XVII, *n.* 1888. — Modificazioni all'ordinamento della Milizia DICAT e della Milizia da COS.

19 *gennaio* 1939-XVII, *n.* 33. — Istituzione di nuovi gradi nella categoria dei sottufficiali della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

12 *dicembre* 1938-XVII, *n.* 2093. — Modificazione dell'articolo 4, ultimo comma del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, convertito nella legge 3 giugno 1935-XIII, n. 1019, relativo al trattamento del personale statale e degli enti pubblici richiamato alle armi per mobilitazione.

25 *febbraio* 1939-XVII, *n.* 335. — Nuove norme per la valutazione dello stato civile ai fini delle nomine e promozioni del personale delle pubbliche amministrazioni.

30 *gennaio* 1939-XVII, *n.* 227. — Provvedimenti per la fondazione del Vittoriale degli Italiani.

9 *febbraio* 1939-XVII, *n.* 273. — Disposizioni circa i provvedimenti legislativi riguardanti l'ordinamento e le funzioni del Consiglio di Stato o della Corte dei conti.

2 *febbraio* 1939-XVII, *n.* 302. — Modificazioni alla legge 21 giugno 1928-VI, n. 1580, che disciplina la costruzione dei campi sportivi.

6 *febbraio* 1939-XVII, *n.* 478. — Istituzione di una sezione consultiva del Consiglio di Stato per gli affari relativi all'amministrazione dell'Africa Italiana.

9 *gennaio* 1939-XVII, *n.* 32. — Istituzione di un comitato interministeriale per l'autarchia.

9 *settembre* 1937-XV, *n.* 2711. — Norme riguardanti la concessione dell'indennizzo privilegiato aeronautico al personale delle Forze armate.

TABELLA *B*

Ministero degli affari esteri

23 *settembre* 1938-XVI, *n.* 2051. — Esecuzione al protocollo addizionale al Trattato di amicizia, commercio e navigazione italo-cubano del 29 dicembre 1903, stipulato in Avana, fra l'Italia e Cuba, il 29 agosto 1938.

11 *novembre* 1938-XVII, *n.* 1924. — Collocazione nei ruoli organici del Ministero degli affari esteri di persone già in servizio presso uffici dipendenti dalla Società delle Nazioni.

11 *novembre* 1938-XVII, *n.* 1944. — Esecuzione all'Accordo stipulato nella Città del Vaticano, fra la Santa Sede e il Governo Italiano, il 6 agosto 1938, inteso a prorogare il termine stabilito dall'art. 29, lettera *f)* del Concordato dell'11 febbraio 1929.

11 *novembre* 1938-XVII, *n.* 1863. — Assegnazione di una indennità straordinaria al Regio consigliere presso la Regia Ambasciata in Berlino che rivesta il grado di inviato straordinario e ministro plenipotenziario.

11 *novembre* 1938-XVII, *n.* 1995. — Esecuzione alla Convenzione stipulata in Brusselle, fra l'Italia e il Belgio, il 29 settembre 1938 sulle assicurazioni sociali.

11 *novembre* 1938-XVII, *n.* 2160. — Esecuzione al Trattato di stabilimento e di lavoro, con protocollo e all'Accordo relativo ai commercianti ambulanti: atti stipulati in Brusselle, fra l'Italia ed il Belgio, il 29 settembre 1938.

11 *novembre* 1938-XVII, *n.* 1876. — Esecuzione dell'Accordo fra l'Italia e la Lituania effettuato in Roma il 20 agosto 1938, inteso a modificare le disposizioni dell'art. 11 dell'Accordo del 23 settembre 1936 per regolare gli scambi commerciali ed i pagamenti relativi fra i due paesi.

11 *novembre* 1938-XVII, *n.* 1898. — Sistemazione dei sorveglianti dell'emigrazione.

11 *novembre* 1938-XVII, *n.* 1989. — Esecuzione agli Accordi di carattere commerciale stipulati in Ankara, fra l'Italia e la Turchia, il 15 ottobre 1938.

5 *gennaio* 1939-XVII, *n.* 304. — Esecuzione degli Accordi di carattere commerciale stipulati in Bucarest, fra l'Italia e la Romania, il 3 dicembre 1938.

9 *febbraio* 1939-XVII, *n.* 305. — Esecuzione dell'Accordo culturale stipulato in Roma, tra l'Italia e la Germania, il 23 novembre 1938.

11 *novembre* 1938-XVII, *n.* 1822. — Esecuzione dell'Accordo stipulato in Buenos Ayres, fra l'Italia e l'Argentina, l'8 agosto 1938, in materia di servizio militare.

TABELLA *C*

Ministero dell'interno

15 *novembre* 1938-XVII, *n.* 1887. — Istituzione della specialità agenti interpreti di lingue estere nell'organico del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza.

28 *novembre* 1938-XVII, *n.* 1904. — Riordinamento delle istituzioni ed opere amministrate dall'Ente di assistenza di Roma.

16 *dicembre* 1938-XVII, *n.* 1949. — Norme per la disciplina del mestiere di collocatore di pubblicazioni e di altre simili attività.

3 *gennaio* 1939-XVII, *n.* 103. — Soppressione dell'Ente morale « Associazione Monumento Ossario dei Caduti nella guerra europea 1915-1918, in Bari » e attribuzione del relativo patrimonio, con le sue attività e passività, al Comune.

30 *gennaio* 1939-XVII, *n.* 205. — Variazioni nel ruolo organico del personale di gruppo *A* dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno.

9 *febbraio* 1939-XVII, *n.* 298. — Modificazioni all'articolo unico del R. decreto-legge 28 aprile 1938-XVI, n. 482, circa i requisiti per la nomina degli amministratori degli Enti locali.

19 *gennaio* 1939-XVII, *n.* 293. — Proroga delle disposizioni relative alla integrazione dei bilanci degli Enti locali danneggiati dal terremoto del 1908.

25 *febbraio* 1939-XVII, *n.* 322. — Abrogazione dell'art. 11 del R. decreto-legge 11 dicembre 1927, n. 2380, riguardante le promozioni per merito straordinario degli appartenenti al Corpo degli agenti di pubblica sicurezza.

20 *febbraio* 1939-XVII, *n.* 326. — Istituzione di una divisione speciale di polizia per il comune di Palermo.

20 *febbraio* 1939-XVII, *n.* 323. — Aumento dell'organico del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza e di quello del personale di gruppo *A* dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

27 *settembre* 1938-XVI, *n.* 1825. — Aumento del contributo obbligatorio dovuto dai sanitari dipendenti da pubbliche amministrazioni in favore dell'Opera nazionale per l'assistenza agli orfani dei sanitari italiani, con sede in Perugia.

16 *dicembre* 1938-XVII, *n.* 1860. — Fusione dei comuni di Massa-Carrara e Montignoso in unico comune denominato « Apuania ».

TABELLA *D*

Ministero dell'Africa Italiana

5 *dicembre* 1938-XVII, *n.* 1878. — Istituzione dei posti di primo presidente e di procuratore generale presso le Corti di appello di Tripoli e di Addis Abeba.

4 *novembre* 1938-XVII, *n.* 1942. — Coordinamento delle attività delle Forze di polizia nell'Africa Italiana.

9 *gennaio* 1939-XVII, *n.* 70. — Aggregazione delle quattro provincie libiche al territorio del Regno d'Italia e concessione ai libici musulmani di una cittadinanza italiana speciale con statuto personale e successorio musulmano.

13 *febbraio* 1939-XVII, *n.* 284. — Provvedimenti per l'incremento della colonizzazione demografica in Libia.

11 *novembre* 1938-XVII, *n.* 1857. — Istituzione del Governo dello Scioa.

TABELLA *E*

Ministero di grazia e giustizia

17 *novembre* 1938-XVII, *n.* 1903. — Norme transitorie sulle destinazioni degli uditori giudiziari e sulle applicazioni dei giudici e sostituti procuratori del Re.

17 *novembre* 1938-XVII, *n.* 2044. — Nomina di uditori di pretura altoatesini.

3 *gennaio* 1939-XVII, *n.* 160. — Proroga delle norme sulle fusioni di Società commerciali, concentrazione di aziende sociali e di imprese di assicurazione e sulla emissione di azioni privilegiate.

TABELLA *F*

Ministero delle finanze

8 *dicembre* 1938-XVII, *n.* 1978. — Variazioni nella ripartizione dei posti fra le varie qualifiche relative ai gradi 6° e 8° del ruolo di gruppo *A* dell'Amministrazione centrale delle finanze.

24 *dicembre* 1938-XVII, *n.* 1939. — Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa dei diversi Ministeri, nonchè ai bilanci di talune aziende autonome per l'esercizio finanziario 1938-39 ed altri indifferibili provvedimenti.

28 *febbraio* 1939-XVII, *n.* 334. — Istituzione di una imposta di fabbricazione sugli olii minerali e sui prodotti della loro lavorazione in sostituzione della preesistente tassa di vendita.

25 *febbraio* 1939-XVII, *n.* 338. — Modificazioni in materia di finanza locale.

27 *febbraio* 1939-XVII, *n.* 337. — Pagamento dei titoli obbligazionari in lire oro o in valute auree austro-ungariche prebelliche.

19 *gennaio* 1939-XVII, *n.* 295. — Ricupero dei crediti verso impiegati e pensionati, e prescrizione biennale di stipendi, pensioni ed altri emolumenti.

20 *febbraio* 1939-XVII, *n.* 301. — Maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1938-1939.

22 *dicembre* 1938-XVII, *n.* 2034. — Abolizione della tassa di vendita sul benzolo.

22 *dicembre* 1938-XVII, *n.* 1938. — Aumento del contingente di linters greggi da ammettere in esenzione per la produzione di rajon con processo cupro-ammoniacale.

27 *gennaio* 1939-XVII, *n.* 270. — Aggiunte e modificazioni alla tabella della tariffa speciale dei dazi doganali da applicare nel Regno alle merci originarie e provenienti dalla Libia.

30 *gennaio* 1939-XVII, *n.* 147. — Modificazioni alla tariffa doganale e al repertorio per la sua applicazione riguardante gli olii minerali e loro residui.

24 *novembre* 1938-XVII, *n.* 1926. — Modificazioni concernenti l'ordinamento delle imposte di soggiorno, di cura e turismo.

24 *novembre* 1938-XVII, *n.* 1891. — Proroga delle agevolazioni tributarie a favore della zona industriale di Trieste.

24 *novembre* 1938-XVII, *n.* 1892. — Proroga delle agevolazioni tributarie a favore della zona industriale di Pola.

24 *novembre* 1938-XVII, *n.* 1947. — Proroga agevolazioni fiscali per la zona industriale e portuale di Livorno.

17 *novembre* 1938-XVII, *n.* 1910. — Restituzione dell'imposta sul sale contenuto negli estratti di carne, nei brodi condensati, nelle minestre preparate e nei condimenti per brodi e minestre.

15 *novembre* 1938-XVII, *n.* 1835. — Proroga al 31 dicembre 1939 dei poteri della Commissione centrale per i danni di guerra.

17 *novembre* 1938-XVII, *n.* 1847. — Finanziamento delle opere di miglioramento fondiario da eseguirsi dall'Opera nazionale combattenti nel Tavoliere delle Puglie e nella zona del Volturno.

24 *novembre* 1938-XVII, *n.* 1859. — Norme per l'applicazione della tassa di bollo sui titoli ed effetti in valuta estera.

24 *novembre* 1938-XVII, *n.* 1976. — Tasse portuali per i materiali da costruzione murarie.

15 *dicembre* 1938-XVII, *n.* 2074. — Disposizioni integrative del Regio decreto-legge 2 giugno 1927, n. 1046, modificato e convertito in legge con la legge 14 giugno 1928, numero 1470, concernente la garanzia dei crediti all'esportazione soggetti a rischi speciali.

19 *gennaio* 1939-XVII, *n.* 172. — Funzione consultiva nei riguardi delle aziende patrimoniali del Demanio dello Stato.

17 *novembre* 1938-XVII, *n.* 1913. — Costruzione da parte dell'I.N.C.I.S. di nuove abitazioni per dipendenti statali.

12 *dicembre* 1938-XVII, *n.* 1877. — Maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1938-1939.

10 *gennaio* 1939-XVII, *n.* 3. — Maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1938-39.

24 *novembre* 1938-XVII, *n.* 1937. — Abolizione della tassa di circolazione sulle autovetture per trasporto di persone.

24 *novembre* 1938-XVII, *n.* 1936. — Modificazioni al Regio decreto-legge 29 luglio 1938, n. 1121, concernente l'unificazione del regime tributario per l'automobilismo industriale.

8 *dicembre* 1938-XVII, *n.* 1915. — Modificazioni del vigente sistema di applicazione dell'imposta di registro sui contratti relativi a utenze telefoniche.

15 *dicembre* 1938-XVII, *n.* 1975. — Modificazioni al vigente regime della imposta di negoziazione sui titoli delle società.

3 *gennaio* 1939-XVII, *n.* 27. — Proroga al 31 dicembre 1939 di alcune agevolazioni in materia di tasse sugli affari.

2 *febbraio* 1939-XVII, *n.* 112. — Imposte di registro ed ipotecarie per la zona industriale di Apuania.

30 *dicembre* 1938-XVII, *n.* 2014. — Elevazione dei limiti stabiliti dal Regio decreto-legge 11 margo 1923, n. 540, per i servizi del Provveditorato generale dello Stato.

28 *novembre* 1938-XVII, *n.* 2000. — Modificazioni alle norme per l'applicazione dei contributi di miglioria per le opere eseguite dallo Stato o con il suo concorso.

10 *marzo* 1939-XVII, *n.* 473. — Maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1938-39.

TABELLA G

Ministero della guerra

16 *febbraio* 1939-XVII, *n.* 327. — Trattamento economico del personale militare dei Corpi d'armata del Regio esercito metropolitano dislocati permanentemente in Libia.

16 *febbraio* 1939-XVII, *n.* 314. — Equiparazione del servizio prestato nei reparti della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale mobilitati per le esigenze Africa Orientale Italiana al servizio prestato nel Regio esercito.

16 *febbraio* 1939-XVII, *n.* 313. — Esonero degli enti costruttori di case popolari dall'obbligo della costruzione del ricovero antiaereo.

22 *dicembre* 1938-XVII, *n.* 2111. — Disposizioni relative al collocamento in congedo assoluto e al trattamento di quiescenza del personale militare delle Forze armate dello Stato di razza ebraica.

25 *gennaio* 1939-XVII, *n.* 296. — Finanziamento per la costruzione di un nuovo campo di tiro a segno in sostituzione di quello della Farnesina in Roma.

16 *febbraio* 1939-XVII, *n.* 321. — Aggiornamenti alle vigenti disposizioni legislative, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito.

16 *febbraio* 1939-XVII, *n.* 339. — Modificazioni al R. decreto 21 dicembre 1936, n. 2529, relativo al trattamento economico di personali militari e assimilati delle Forze armate dello Stato.

16 *febbraio* 1939-XVII, *n.* 311. — Estensione al personale delle formazioni mobilitate della Croce Rossa Italiana delle disposizioni del Regio decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, relativo al trattamento del personale statale e degli enti pubblici richiamato alle armi per mobilitazione.

TABELLA *H*

Ministero della marina

28 *ottobre* 1938-XVI, *n.* 1886. — Organici degli ufficiali dei Corpi militari della Regia marina.

11 *novembre* 1938-XVII, *n.* 1902. — Istituzione di un Comando generale delle capitanerie di porto.

5 *dicembre* 1938-XVII, *n.* 2011. — Varianti agli organici dei personali civili della Regia marina.

TABELLA *I*

Ministero dell'aeronautica

24 *novembre* 1938-XVII, *n.* 1912. — Istituzione del Registro aeronautico italiano.

17 *novembre* 1938-XVII, *n.* 2012. — Aumento del capitale sociale dell'Ala Littoria S. A.

1° *dicembre* 1938-XVII, *n.* 2206. — Modificazione alle norme che disciplinano il contratto di trasporto aereo.

15 *aprile* 1937-XV, *n.* 798. — Norme di carattere transitorio sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica.

17 *marzo* 1938-XVI, *n.* 425. — Norme di carattere transitorio sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica.

6 *maggio* 1937-XV, *n.* 775. — Provvedimenti concernenti l'isola di Pantelleria.

TABELLA *K*

Ministero dell'educazione nazionale

13 *febbraio* 1939-XVII, *n.* 310. — Passaggio dei Patronati scolastici alla Gioventù Italiana del Littorio.

21 *settembre* 1938-XVI, *n.* 2038. — Istituzione, soppressione e regificazione di istituti di istruzione media tecnica e norme di carattere generale sull'istituzione e sul funzionamento degli istituti medesimi.

11 *novembre* 1938-XVII, *n.* 1884. — Pareggiamento dell'Accademia di musica della Gioventù Italiana del Littorio al Foro Mussolini di Roma alle scuole dei Regi conservatori di musica.

24 *novembre* 1938-XVII, *n.* 1979. — Istituzione di un Istituto italiano per la storia della musica con sede in Roma.

6 *febbraio* 1939-XVII, *n.* 297. — Costituzione di una facoltà di agraria presso la Regia università di Bari.

20 *febbraio* 1939-XVII, *n.* 328. — Assunzione in ruolo dei candidati idonei a cattedre di istituti di istruzione media.

1° *dicembre* 1938-XVII, *n.* 1929. — Approvazione dell'atto 3 ottobre 1938-XVI, relativo all'acquisto e donazione allo Stato da parte del Duce del gruppo marmoreo della « Pietà » di Michelangelo, esistente in Palestrina.

26 *gennaio* 1939-XVII, *n.* 174. — Istituzione in Roma di un Istituto di studi filosofici.

26 *gennaio* 1939-XVII, *n.* 330. — Disposizioni per il personale assistente delle Regie università e degli istituti scientifici.

27 *febbraio* 1939-XVII, *n.* 329. — Aumento del contributo statale a favore dell'Istituto di studi romani in Roma.

TABELLA *L*

Ministero dei lavori pubblici

8 *novembre* 1938-XVII, *n.* 1908. — Norme per disciplinare, in deroga ai regolamenti edilizi comunali, l'altezza degli edifici destinati ad uso di albergo.

21 *novembre* 1938-XVII, *n.* 2058. — Modificazione della composizione del consiglio del Consorzio nazionale fra gli istituti fascisti autonomi per le case popolari.

9 *settembre* 1938-XVI, *n.* 2087. — Aumento di lire 10 milioni del fondo per l'esecuzione di opere indifferibili nelle località colpite dal terremoto del 28 dicembre 1908.

21 *novembre* 1938-XVII, *n.* 2009. — Autorizzazione di spesa per l'esecuzione di talune importanti opere pubbliche nel Veneto.

21 *novembre* 1938-XVII, *n.* 1914. — Autorizzazione di spesa per la costruzione a cura del Ministero dei lavori pubblici del nuovo Palazzo di giustizia di Bolzano.

21 *novembre* 1938-XVII, *n.* 2013. — Autorizzazione di spesa per sussidio da concedere nel finanziamento della parte urbana dei lavori di costruzione dell'acquedotto L. Razza della Bassa Modenese.

15 *novembre* 1938-XVII, *n.* 2174. — Autorizzazione della spesa di lire 4.000.000 per la riparazione dei danni delle alluvioni del settembre 1938-XVI in provincia di Napoli.

21 *novembre* 1938-XVII, *n.* 1996. — Istituzione di un nuovo osservatorio astronomico nei pressi di Roma.

21 *novembre* 1938-XVII, *n.* 2010. — Istituzione con sede in Milano del Consorzio dell'Adda per la costruzione, la manutenzione e l'esercizio dell'opera regolatrice del lago di Como.

21 *novembre* 1938-XVII, *n.* 1945. — Concessione di sovvenzione per la regolazione del lago di Como.

22 *dicembre* 1938-XVII, *n.* 2120. — Concessione del contributo statale nella spesa di costruzione di serbatoi a scopo promiscuo, d'impianti idroelettrici ed utilizzazioni irrigue nel Veneto.

21 *novembre* 1938-XVII, *n.* 1977. — Approvazione del piano regolatore generale di massima edilizio e di ampliamento della città di Ovada e norme per la sua attuazione.

5 *gennaio* 1939-XVII, *n.* 239. — Autorizzazione di spesa per il primo lotto dei lavori di costruzione della fognatura della città di La Spezia.

22 *dicembre* 1938-XVII, *n.* 2175. — Autorizzazione di spesa per la riparazione dei danni dipendenti dalle alluvioni, piene e frane dell'autunno 1938.

16 *gennaio* 1939-XVII, *n.* 202. — Procedura esecutiva contro i mutuatari morosi nelle zone colpite dal terremoto della Maiella.

5 *gennaio* 1939-XVII, *n.* 200. — Proroga del termine stabilito per l'attuazione del piano regolatore di S. Remo.

13 *febbraio* 1939-XVII, n. 300. — Autorizzazione di spesa per le espropriazioni del terreno occorrente per la costruzione della nuova sede del Ministero degli affari esteri.

9 *febbraio* 1939-XVII, *n.* 319. — Autorizzazione della spesa di L. 5.000.000 per il pagamento delle indennità di espropriazione relative alla costruzione delle strade ex militari e sistemazione delle medesime.

13 *febbraio* 1939-XVII, *n.* 324. — Modificazioni alla legge 10 giugno 1937, n. 1535, concernente l'esecuzione di opere pubbliche in Ferrara.

13 *febbraio* 1939-XVII, *n.* 325. — Approvazione del piano regolatore generale di massima edilizio di Vercelli.

15 *novembre* 1938-XVII, *n.* 1842. — Autorizzazione della spesa di L. 12.800.000 per la esecuzione di lavori di completamento e di arredamento del nuovo porto interno di Livorno.

21 *novembre* 1938-XVII, *n.* 1865. — Autorizzazione di spesa per l'esecuzione di opere straordinarie ed arredamenti nel porto di Manfredonia.

TABELLA *M*

Ministero dell'agricoltura e foreste

30 *dicembre* 1938-XVII, *n.* 2164. — Determinazione dei diritti e degli emolumenti spettanti al personale addetto al servizio del demanio armentizio per la esecuzione delle formalità relative alla legittimazione e vendita dei suoli tratturali e trazzerali.

24 *novembre* 1938-XVII, *n.* 2094. — Credito per lo sviluppo ed il miglioramento del naviglio peschereccio.

22 *dicembre* 1938-XVII, *n.* 1930. — Proroga al 1° luglio 1939 del termine per l'applicazione del controllo sulla produzione, a scopo di commercio, del materiale avicolo e cunicolo da riproduzione, di cui all'art. 8 del R. decreto-legge 25 novembre 1937, n. 2298.

2 *febbraio* 1939-XVII, *n.* 303. — Provvedimenti relativi alla bonifica peschereccia.

20 *febbraio* 1939-XVII, *n.* 336. — Norme modificative e integrative al R. decreto-legge 30 marzo 1937, n. 1352, sul trattamento di quiescenza del personale delle soppresse cattedre ambulanti di agricoltura e sui contributi dovuti allo Stato per il funzionamento degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura.

24 *novembre* 1938-XVII, *n.* 1925. — Aumento dall'1,50 per cento al 2,50 per cento del contributo negli interessi dei mutui per l'appoderamento delle tenute del Comprensorio di bonifica di Ostia.

TABELLA *N*

Ministero delle comunicazioni

22 *dicembre* 1938-XVII, *n.* 1927. — Modificazione tariffe viaggiatori sulle ferrovie dello Stato.

8 *dicembre* 1938-XVII, *n.* 2152. — Modificazioni al Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2574, riguardante la costituzione dell'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni.

23 *febbraio* 1939-XVII, *n.* 309. — Formazione e tenuta di elenchi autorizzati delle imprese ammesse a gestire servizi in appalto dalle Amministrazioni ferroviaria e postelegrafonica.

20 *febbraio* 1939-XVII, *n.* 308. — Approvazione delle nuove piante organiche del personale degli uffici delle ferrovie dello Stato (escluso il personale subalterno).

17 *novembre* 1938-XVII, *n.* 1854. — Corresponsione di contributi a favore di ditte esercenti autoservizi pubblici che impiegano nafta di Ragusa.

16 *febbraio* 1939-XVII, *n.* 272. — Prolungamento fino alla stazione Termini della ferrovia per l'Esposizione universale di Roma concessa in sola costruzione all'industria privata.

16 *febbraio* 1939-XVII, *n.* 307. — Disposizioni circa la disciplina della produzione degli autobus.

17 *novembre* 1938-XVII, *n.* 1909. — Perfezionamento e sviluppo dell'attività tecnica della Vasca nazionale per le esperienze di architettura navale.

17 *novembre* 1938-XVII, *n.* 1911. — Modificazioni all'ordinamento organico della Milizia portuaria.

8 *dicembre* 1938-XVII, *n.* 2073. — Finanziamento di nuove opere di arredamento nel porto di Venezia.

17 *novembre* 1938-XVII, *n.* 1841. — Modificazioni all'ordinamento del personale dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

21 *ottobre* 1938-XVI, *n.* 1923. — Costituzione presso l'Istituto di assicurazione e previdenza per i postelegrafonici di un fondo per le indennità di licenziamento ai gerenti ed ai supplenti delle ricevitorie postelegrafiche.

22 *dicembre* 1938-XVII, *n.* 2052. — Fondi per la costruzione di edifici postali e telegrafici.

22 *dicembre* 1938-XVII, *n.* 2053. — Stanziamento di lire 750.000 nel bilancio dell'Amministrazione delle poste e telegrafi per la partecipazione dell'Amministrazione stessa alla Esposizione universale di New York del 1939.

22 *dicembre* 1938-XVII, *n.* 2088. — Proroga della convenzione fra il Ministero delle comunicazioni (Direzione generale delle poste e telegrafi) e la Società italiana Pirelli di Milano per la posa e la manutenzione dei cavi sottomarini di proprietà dello Stato.

22 *dicembre* 1938-XVII, *n.* 2112. — Approvazione della convenzione con la « Cable and Wireless Ltd » per la cessione al Governo italiano di metà dei due cavi telegrafici sottomarini colleganti Pozzallo con Malta e per l'esercizio dei cavi medesimi.

28 *ottobre* 1938-XVI, *n.* 1907. — Modificazioni di alcune voci delle tariffe postali ordinarie da e per l'Africa Orientale Italiana.

7 *ottobre* 1938-XVI, *n.* 1707. — Proroga fino al 31 dicembre 1938 delle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 28 aprile 1937, n. 707.

TABELLA *O*

Ministero delle corporazioni

21 *novembre* 1938-XVII, *n.* 1848. — Aumento da 50.000.000 a 100.000.000 di lire del capitale dell'Azienda Minerali Metallici Italiani (A.M.M.I.).

21 *novembre* 1938-XVII, *n.* 1864. — Modificazioni alla composizione del Consiglio superiore delle miniere.

21 *novembre* 1938-XVII, *n.* 1885. — Rafforzamento del Corpo Reale delle Miniere.

5 *settembre* 1938-XVI, *n.* 1890. — Disciplina dell'industria della macinazione dei cereali.

27 *settembre* 1938-XVI, *n.* 1897. — Modificazione della misura del contributo dei datori di lavoro per gli assegni familiari in agricoltura.

21 *settembre* 1938-XVI, *n.* 1906. — Disciplina dell'apprendistato.

21 *dicembre* 1938-XVII, *n.* 1934. — Riordinamento della disciplina nazionale della domanda e dell'offerta di lavoro.

28 *novembre* 1938-XVII, *n.* 1941. — Modificazione ai diritti metrici.

21 *novembre* 1938-XVII, *n.* 1946. — Estensione del Regio decreto-legge 11 maggio 1936, n. 959, ai laboratori ed impianti di produzione di catalizzatori.

28 *novembre* 1938-XVII, *n.* 1981. — Nomina del presidente e dei sindaci delle cooperative per case popolari ed economiche non finanziate dallo Stato.

8 *dicembre* 1938-XVII, *n.* 1990. — Modificazioni alla composizione del Consiglio di amministrazione e degli organi amministrativi della Azienda Carboni Italiani (A. Ca. I.).

28 *novembre* 1938-XVII, *n.* 2072. — Tasse di concessione governativa per il rilascio dei certificati di abilitazione alla condotta di generatori di vapore.

18 *novembre* 1938-XVII, *n.* 2137. — Proroga per l'anno 1939 delle norme sulla applicazione dei contributi sindacali di cui al R. decreto-legge 1° marzo 1938, n. 262.

9 *gennaio* 1939-XVII, *n.* 201. — Conferma per cinque anni all'A.G.I.P. dell'incarico di eseguire ricerche petrolifere nel Regno.

19 *gennaio* 1939-XVII, *n.* 203. — Provvedimenti per favorire l'incremento della produzione dei minerali di piombo e zinco.

21 *dicembre* 1938-XVII, *n.* 2202. — Estensione dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi ai maestri elementari ed ai direttori didattici.

10 *gennaio* 1939-XVII, *n.* 294. — Norme per la disciplina delle vendite straordinarie o di liquidazione.

30 *gennaio* 1939-XVII, *n.* 299. — Modificazione al R. decreto-legge 20 aprile 1936, n. 1591, sulla disciplina della produzione e del commercio delle essenze agrumarie.

6 *febbraio* 1939-XVII, *n.* 315. — Disciplina della vendita dei prodotti tessili.

20 *febbraio* 1939-XVII, *n.* 316. — Maggiorazione dei contributi sindacali a favore delle associazioni professionali per la partecipazione, della categoria da loro rappresentata, alla Esposizione Universale di Roma.

24 *febbraio* 1939-XVII, *n.* 317. — Attuazione del Regio decreto 13 settembre 1934, n. 1602, in materia di invenzioni, di modelli e di marchi.

9 *febbraio* 1939-XVII, *n.* 318. — Norme per disciplinare la ricerca e la coltivazione di giacimenti minerari di vapori e gas da utilizzare per la produzione di energia elettrica.

16 *febbraio* 1939-XVII, *n.* 320. — Autorizzazione all'Unione italiana di riassicurazione ad assumere, per conto dello Stato, la sicurtà di rischi concernent' determinate forniture statali.

TABELLA *P*

Ministero della cultura popolare

5 *dicembre* 1938-XVII, *n.* 2115. — Provvedimenti riflettenti la radio diffusione differita di esecuzioni artistiche.

5 *dicembre* 1938-XVII, *n.* 2172. — Denominazioni di locali di pubblico spettacolo.

15 *dicembre* 1938-XVII, *n.* 2207. — Nuove norme per l'ordinamento del sabato teatrale.

5 *dicembre* 1938-XVII, *n.* 2028. — Aumento del numero dei funzionari del Ministero della cultura popolare che possono essere incaricati delle funzioni di addetto stampa presso le Regie prefetture del Regno.

TABELLA *Q*

Ministero per gli scambi e le valute

5 *dicembre* 1938-XVII, *n.* 1928. — Norme per la repressione delle violazioni delle leggi valutarie.

5 *dicembre* 1938-XVII, *n.* 1988. — Obbligo del Regio assenso per i matrimoni contratti dal personale degli Uffici commerciali all'estero.

TABELLA *R*

Regi decreti per prelevazione di somme dal Fondo di riserva per le spese impreviste

24 *novembre* 1938-XVII, *n.* 1843. — Terza prelevazione dal Fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1938-39.

19 *gennaio* 1939-XVII, *n.* 148. — Quarta prelevazione dal Fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1938-39.

27 *gennaio* 1939-XVII, *n.* 149. — Quinta prelevazione dal Fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1938-39.

REGIO DECRETO 13 aprile 1939-XVII, n. 740.

Costituzione tra lo Stato e la provincia di Enna di un Consorzio per provvedere al rimboschimento dei terreni vincolati ed alla ricostituzione dei boschi estremamente deteriorati della suddetta Provincia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 75 del R. decreto-legge 30 dicembre 1923, numero 3267;

Vista la deliberazione n. 558 del 4 maggio 1938 del Rettorato della provincia di Enna;

Visto il decreto del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno in data 22 novembre 1938, n. 014849, che approva la suddetta deliberazione 4 maggio 1938 del Rettorato della provincia di Enna;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' costituito fra lo Stato e la provincia di Enna, ai termini dell'art. 75 del R. decreto-legge 23 dicembre 1923, numero 3267, a durata continuativa, un Consorzio allo scopo di provvedere, secondo le norme contenute nel R. decreto-legge

suddetto e nel regolamento 16 maggio 1926, n. 1126, per l'applicazione dello stesso, al rimboschimento dei terreni vincolati ed alla ricostituzione dei boschi estremamente deteriorati, anch'essi sottoposti a vincolo, nella suddetta Provincia.

Art. 2.

Il contributo dello Stato al suddetto Consorzio di rimboschimenti è determinato in L. 10.000 (diecimila) annue pari alla metà spesa da sostenersi per i suddetti lavori, mentre l'altra metà rimane a carico della provincia di Enna.

La suddetta somma di L. 10.000 sarà prelevata dal fondo stanziato nel bilancio passivo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste sul cap. 43 per l'esercizio 1938-39 e dei capitoli corrispondenti del bilancio per gli esercizi futuri.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 aprile 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

ROSSONI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 giugno 1939-XVII
Atti del Governo, registro 410, *foglio* 5. — MANCINI

REGIO DECRETO 13 aprile 1939-XVII, n. 741.

Costituzione tra lo Stato e la provincia di Siracusa di un Consorzio per provvedere al rimboschimento dei terreni vincolati ed alla ricostituzione dei boschi estremamente deteriorati della suddetta Provincia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 75 del R. decreto-legge 30 dicembre 1923, numero 3267;

Vista la deliberazione del 19 aprile 1938 del Rettorato della provincia di Siracusa;

Visto il decreto del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno in data 24 ottobre 1938, n. 014624, che approva la suddetta deliberazione 19 aprile 1938 del Rettorato della provincia di Siracusa;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' costituito fra lo Stato e la provincia di Siracusa, ai termini dell'art. 75 del R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, per la durata di un quinquennio, un Consorzio allo scopo di provvedere, secondo le norme contenute nel R. decreto-legge suddetto e nel regolamento 16 maggio 1926, numero 1126, per l'applicazione dello stesso, al rimboschimento dei terreni vincolati ed alla ricostituzione dei boschi estremamente deteriorati, anch'essi sottoposti a vincolo nella suddetta Provincia.

Art. 2.

Il contributo dello Stato al suddetto Consorzio di rimboschimenti è determinato in L. 30.000 (trentamila) annue pari alla metà spesa da sostenersi per i suddetti lavori, mentre l'altra metà rimane a carico della provincia di Siracusa.

La suddetta somma di L. 30.000 sarà prelevata dal fondo stanziato nel bilancio passivo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste sul cap. 43 per l'esercizio 1938-39 e dei capitoli corrispondenti del bilancio degli esercizi futuri.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 aprile 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

ROSSONI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 giugno 1939-XVII
Atti del Governo, registro 410, *foglio* 4. — MANCINI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 1° marzo 1939-XVII.

Nomina dei membri del Consiglio della Corporazione del vetro e della ceramica.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Visto il R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1850, convertito in legge con la legge 14 gennaio 1937-XV, n. 157, sulla presidenza delle Corporazioni;

Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto in data 14 febbraio 1939-XVII, sulla composizione del Consiglio della Corporazione del vetro e della ceramica;

Viste le designazioni del Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, delle Associazioni sindacali e dell'Ente nazionale fascista della cooperazione, per la nomina dei membri del Consiglio della Corporazione predetta;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Art. 1.

I sottoindicati fascisti sono nominati membri del Consiglio della Corporazione del vetro e della ceramica nella qualità, per ciascuno di essi indicata, di consigliere effettivo o di consigliere aggregato.

a) In rappresentanza del Partito Nazionale Fascista:

1) Cristini Guido, 2) Fantucci Vittorio Umberto, 3) Magnini Milziade, consiglieri effettivi.

b) In rappresentanza dei datori di lavoro e dei lavoratori per l'agricoltura:

— datori di lavoro:
Misciattelli Gerolamo, consigliere effettivo;

— lavoratori:
Scardovi Marco, consigliere effettivo.

c) In rappresentanza dei datori di lavoro e dei lavoratori per le industrie delle ceramiche artistiche, porcellane, terraglie forti, semiforti e dolci, gres, abrasivi, per l'industria dei materiali refrattari, per l'industria delle bottiglie, per l'industria del vetro bianco, per l'industria delle lastre, per l'industria degli specchi e cristalli, per l'industria del vetro

scientifico (compreso quello d'ottica), per l'industria del vetro artistico e conterie, per l'industria delle lampade elettriche:

— datori di lavoro:

1) Gerosa Anacleto, 2) Manaresi Angelo, 3) Scotti Luciano, consiglieri effettivi;

4) Baduel Giuseppe, 5) Bergonzi Piero, 6) Guerrieri Carlo, 7) Roveroni Umberto, 8) Severini Goffredo, 9) Taddei Enrico, 10) Toso Ferdinando, 11) Vaselli Erberto, 12) Vesentini Ettore, consiglieri aggregati;

— lavoratori:

1) Bonfatti Nazzareno, 2) Riccardi Fausto, 3) Sebastiani Sebastiano, consiglieri effettivi;

4) Barlesi Armando, 5) Fuga Giovanni, 6) Giovannini Alberto, 7) Gizzi Alfredo, 8) Nunzi Olo, 9) Permoli Luigi, 10) Sanesi Tommaso, 11) Terenzi Fernando, 12) Toso Ortensio, consiglieri aggregati.

d) In rappresentanza dei datori di lavoro e dei lavoratori per il commercio dei prodotti delle industrie sopraindicate:

— datori di lavoro:

1) Valery Valerio, consigliere effettivo;

2) De Roberto Mario, 3) Spantigati Carlo, consiglieri aggregati;

— lavoratori:

1) Piccinato Ottorino, consigliere effettivo;

2) Compiani Giuseppe, 3) Fezzi Vittorio, consigliere aggregato.

e) In rappresentanza degli artigiani:

1) Gomez Homen Pier Filippo, consigliere effettivo;

2) Bucci Anselmo, consigliere aggregato.

f) In rappresentanza dei chimici e degli artisti:

1) Di Blasio Giuseppe, consigliere effettivo;

2) Mazzetti Carlo, consigliere aggregato.

g) In rappresentanza delle imprese gestite in forma cooperativa:

Calvetti Celso, consigliere effettivo.

Art. 2.

Il consigliere effettivo Cristini Aldo, rappresentante del Partito Nazionale Fascista, è nominato vice presidente della Corporazione del vetro e della ceramica.

Roma, addì 1° marzo 1939-XVII

MUSSOLINI

(2457)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 1° marzo 1939-XVII.

Nomina dei membri del Consiglio della Corporazione della ortoflorofrutticoltura.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Visto il R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1850, convertito in legge con la legge 14 gennaio 1937-XV, n. 157, sulla presidenza delle Corporazioni;

Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto in data 14 febbraio 1939-XVII, sulla composizione del Consiglio della Corporazione della ortoflorofrutticoltura;

Viste le designazioni del Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, delle Associazioni sindacali e dell'Ente nazionale fascista della cooperazione, per la nomina dei membri del Consiglio della Corporazione predetta;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Art. 1.

I sottoindicati fascisti sono nominati membri del Consiglio della Corporazione della ortoflorofrutticoltura nella qualità, per ciascuno di essi indicata, di consigliere effettivo o di consigliere aggregato.

a) In rappresentanza del Partito Nazionale Fascista:

1) Acerbo Giacomo, 2) Tanzini Michele, 3) Pileri Cesare, consiglieri effettivi.

b) In rappresentanza dei datori di lavoro e dei lavoratori per la ortoflorofrutticoltura e per la bieticoltura:

— datori di lavoro:

1) Barbaro Michele, 2) Borghese Rodolfo, 3) Di Stefano Bernardino, 4) Donella Alberto, 5) Maresca di Serracapriola Giovanni, 6) Natoli Guido, 7) Parodi Ernesto, Pelà Benvenuto, consiglieri effettivi;

9) Farina Giovanni, consigliere aggregato;

— lavoratori:

1) Agodi Antonio, 2) Censi Edoardo, 3) Costamagna Carlo, 4) Cravino Andrea, 5) Lepore Feliciano, 6) Nardi Vincenzo, 7) Razza Domenico, 8) Verdi Alberto, consiglieri effettivi;

9) Ippolito Gerardo, consigliere aggregato.

c) In rappresentanza dei datori di lavoro e dei lavoratori per l'industria delle conserve alimentari vegetali, per l'industria dolciaria, per l'industria dei derivati agrumari e delle essenze, per l'industria dello zucchero e per l'industria dell'alcool di prima categoria:

— datori di lavoro:

1) Arlotti Emilio, 2) Riccardi Raffaello, 3) Risso Ernesto, consiglieri effettivi;

4) Franciosi Giorgio, 5) Manzone Lino, 6) Ricordi Giorgio, 7) Spagnoli Mario, consiglieri aggregati.

— lavoratori:

1) Galbiati Virginio, 2) Panunzio Sergio, 3) Tecchio Vincenzo, consiglieri effettivi;

4) De Marco Cesare, 5) Ferrucci Aldo, 6) Pezzotti Otello, 7) Zanaboni Riccardo, consiglieri aggregati.

d) In rappresentanza dei datori di lavoro e dei lavoratori per il commercio dei prodotti delle attività economiche sopraindicate:

— datori di lavoro:

1) Boccadifuoco Francesco, 2) Foraboschi Raffaello, consiglieri effettivi;

3) Alvino Domenico, 4) Aprosio Franco, consiglieri aggregati;

— lavoratori:

1) Barbieri Mario, 2) Da Empoli Attilio, consiglieri effettivi;

3) Serra Luigi, 4) Tonazzi Stefano, consiglieri aggregati.

e) In rappresentanza dei chimici e dei tecnici agricoli:

1) Giunti Pietro, consigliere effettivo;

2) Perdisa Luigi, consigliere aggregato.

f) In rappresentanza delle cooperative di esportatori di prodotti ortoflorofrutticoli:

Giannantonio Ettore, consigliere effettivo.

Art. 2.

Il consigliere effettivo Acerbo Giacomo, rappresentante del Partito Nazionale Fascista, è nominato vice presidente della Corporazione della ortoflorofrutticoltura.

Roma, addì 1° marzo 1939-XVII

MUSSOLINI

(2458)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 1° marzo 1939-XVII.

Nomina dei membri del Consiglio della Corporazione delle industrie estrattive.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Visto il R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1850, convertito in legge con la legge 14 gennaio 1937-XV, n. 157, sulla presidenza delle Corporazioni;

Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10 sulla riforma del Consiglio nazionale delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto in data 14 febbraio 1939-XVII sulla composizione del Consiglio della Corporazione delle industrie estrattive;

Viste le designazioni del Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, delle Associazioni sindacali e dell'Ente nazionale fascista della cooperazione, per la nomina dei membri del Consiglio della Corporazione predetta;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Art. 1.

I sottoindicati fascisti sono nominati membri del Consiglio della Corporazione delle industrie estrattive nella qualità, per ciascuno di essi indicata, di consigliere effettivo o di consigliere aggregato.

a) In rappresentanza del Partito Nazionale Fascista:

1) Tredici Vittorio, 2) Giarratana Alfredo, 3) Vaselli Giovanni, consiglieri effettivi.

b) In rappresentanza dei datori di lavoro e dei lavoratori per l'agricoltura:

— datori di lavoro:

Feroldi De Rosa Cesare, consigliere effettivo;

— lavoratori:

Bigini Enrico, consigliere effettivo.

c) In rappresentanza dei datori di lavoro e dei lavoratori per le industrie dei minerali metallici, per l'industria dello zolfo e delle piriti, per l'industria dei combustibili fossili, per le industrie della estrazione e della lavorazione del marmo, del granito, della pietra ed affini e per l'industria dei minerali vari:

— datori di lavoro:

1) Cattania Umberto, 2) Di Marzo Vito, 3) Peverelli Giuseppe, consiglieri effettivi;

4) Cianci Ernesto, 5) Dell'Amico Giuseppe, 6) Rebua Francesco Dandolo, 7) Rolandi Giovanni, 8) Squarzina Federico, 9) Tosi Clemente, consiglieri aggregati;

lavoratori:

1) Barbiellini Amidei Bernardo, 2) Bruni Giovanni, 3) Panepinto Giuseppe, consiglieri effettivi;

4) Bernagozzi Angelo, 5) Contu Luigi, 6) Grazzani Federico, 7) Salmeri Orlando, 8) Tarchioni Silvio, 9) Turchi Luigi, consiglieri aggregati.

d) In rappresentanza dei datori di lavoro e dei lavoratori per il commercio dei prodotti delle industrie sopraindicate:

— datori di lavoro:

1) Berninzone Carlo, consigliere effettivo;

2) Arcuri Vincenzo, 3) Stradella Adriano, consiglieri aggregati;

— lavoratori:

1) Crò Augusto, consigliere effettivo;

2) Caracciolo Domenico, 3) Fabbiani Paride, consiglieri aggregati.

e) In rappresentanza degli ingegneri minerari e dei periti industriali minerari:

1) Caccese Francesco, consigliere effettivo;

2) Zoppis Rinaldo, consigliere aggregato.

f) In rappresentanza degli artigiani:

Pace Gaetano, consigliere aggregato.

g) In rappresentanza delle imprese gestite in forma cooperativa:

Maestrini Angelo, consigliere aggregato.

Art. 2.

Il consigliere effettivo Tredici Vittorio, rappresentante del Partito Nazionale Fascista, è nominato vice presidente della Corporazione delle industrie estrattive.

Roma, addì 1° marzo 1939-XVII

MUSSOLINI

(2459)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 1° marzo 1939-XVII.

Nomina dei membri del Consiglio della Corporazione della zootecnia e della pesca.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Visto il R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1850, convertito in legge con la legge 14 gennaio 1937-XV, n. 157, sulla presidenza delle Corporazioni;

Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto in data 14 febbraio 1939-XVII sulla composizione del Consiglio della Corporazione della zootecnia e della pesca;

Viste le designazioni del Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, delle Associazioni sindacali e dell'Ente nazionale fascista della cooperazione, per la nomina dei membri del Consiglio della Corporazione predetta;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Art. 1.

I sottoindicati fascisti sono nominati membri del Consiglio della Corporazione della zootecnia e della pesca nella qualità, per ciascuno di essi indicata, di consigliere effettivo o di consigliere aggregato.

a) In rappresentanza del Partito Nazionale Fascista:

1) Vezzani Vittorino, 2) Ghigi Alessandro, 3) Franco Guido, consiglieri effettivi.

b) In rappresentanza dei datori di lavoro e dei lavoratori per la praticultura e l'allevamento del bestiame e della selvaggina:

— datori di lavoro:

1) Ferragatta Gariboldi Giovanni, 2) Fotticchia Nello, 3) Gerini Carlo, 4) Lucentini Giovanni, 5) Moretti Giuseppe, 6) Oggianu Costantino, 7) Tirelli Luigi, 8) Venerosi Pesciolini Vincenzo, consiglieri effettivi;

— lavoratori:

1) Ascione Mario, 2) Atti Antonio, 3) Balzardi Pompeo, 4) Ceci Paolo, 5) Giordani Dante, 6) Marchini Ascanio, 7) Porreca Alfonso, 8) Toselli Gaetano, consiglieri effettivi.

c) In rappresentanza dei datori di lavoro e dei lavoratori per l'industria della pesca, marittima e di acque interne, e della lavorazione del pesce, per l'industria del latte per consumo diretto, per l'industria dei derivati del latte, per l'industria delle carni insaccate e delle conserve alimentari animali:

— datori di lavoro:

1) Coceani Bruno, 2) Ferrari Angelo, consiglieri effettivi;

3) Agujari Amos, 4) Arduini Giacomo, 5) Bertolli Mario, 6) Carotti Giuseppe, 7) Invernizzi Achille, consiglieri aggregati;

— lavoratori:

1) Orlandini Orlando, 2) Sertoli Arnaldo, consiglieri effettivi;

3) Iannarelli Aurelio, 4) Moriani Carlo, 5) Piga Vitale, 6) Simonini Silvio, 7) Toffanetti Cesare, consiglieri aggregati.

d) In rappresentanza dei datori di lavoro e dei lavoratori per il commercio dei prodotti delle attività economiche sopraindicate:

— datori di lavoro:

1) Chiozzi Edoardo, 2) Costa Antonio, 3) La Rocca Antonio, consiglieri effettivi;

4) Bolzoni Carlo, 5) Cuccurullo Umberto, 6) Malcovati Achille, consiglieri aggregati;

— lavoratori:

1) Gottardi Luciano, 2) Macarini Carmignani Renato, 3) Pace Nicola Tommaso, consiglieri effettivi;

4) Nicosia Salvatore, 5) Ostini Alfonso, 6) Pini Paolo, consiglieri aggregati.

e) In rappresentanza dei medici veterinari e dei tecnici agricoli:

1) De Dominicis Luigi, 2) Moretti Riccardo, consiglieri effettivi.

f) In rappresentanza delle latterie sociali e delle cooperative di pescatori:

1) Bisi Tommaso, 2) Mariani Franco, consiglieri effettivi.

Art. 2.

Il consigliere effettivo Vezzani Vittorino, rappresentante del Partito Nazionale Fascista, è nominato vice presidente della Corporazione della zootecnia e della pesca.

Roma, addì 1° marzo 1939-XVII

MUSSOLINI

(2460)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 1° marzo 1939-XVII.

Nomina dei membri del Consiglio della Corporazione vitivinicola ed olearia.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Visto il R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1850, convertito in legge con la legge 14 gennaio 1937-XV, n. 157, sulla presidenza delle Corporazioni;

Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto in data 14 febbraio 1939-XVII, sulla composizione del Consiglio della Corporazione vitivinicola ed olearia;

Viste le designazioni del Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, delle Associazioni sindacali e dell'Ente nazionale fascista della cooperazione, per la nomina dei membri del Consiglio della Corporazione predetta;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Art. 1.

I sottoindicati fascisti sono nominati membri del Consiglio della Corporazione vitivinicola ed olearia nella qualità, per ciascuno di essi indicata, di consigliere effettivo o di consigliere aggregato.

a) In rappresentanza del Partito Nazionale Fascista:

1) Adinolfi Matteo, 2) Fantechi Augusto, 3) Rossi Napoleone di Montelera, consiglieri effettivi.

b) In rappresentanza dei datori di lavoro e dei lavoratori per la viticoltura e per la coltura dell'olivo e di altre piante da olio:

— datori di lavoro:

1) Buttafochi Carlo, 2) Capri Cruciani Luigi, 3) Di Belsito Parodi Giusino Ugo, 4) Di Crollalanza Araldo, 5) Morigi Renzo, 6) Motolese Nicola, 7) Trapani Lombardo Antonio, 8) Venerosi Pesciolini Paolo, consiglieri effettivi;

9) Farina Luigi, 10) Marincola di San Floro Luigi Filippo, consiglieri aggregati;

— lavoratori:

1) Bonaccini Guido, 2) Cecconi Dino, 3) Lay Vincenzo, 4) Lucchini Osvaldo, 5) Nicolato Angelo, 6) Palermo Vito, 7) Tappi Manlio, 8) Velo Antonio Carlo, consiglieri effettivi;

9) Croce Luigi, 10) Studiati Cesare, consiglieri aggregati.

c) In rappresentanza dei datori di lavoro e dei lavoratori per le industrie enologiche (vini, aceto, liquori), per le industrie della birra e affini, per l'industria dell'alcole di seconda categoria, per l'industria della spremitura e della raffinazione dell'olio d'oliva, per l'industria della spremitura e della raffinazione dell'olio di semi, per l'industria dell'olio al solfuro:

— datori di lavoro:

1) Fornaciari Dante, 2) Gervasio Vittorino, 3) Milani Giovanni, consiglieri effettivi;

4) Costa Angelo, 5) De Bellis Raffaele, 6) Gaslini Gerolamo, 7) Grocchi Guido, 8) Radino Francesco, consiglieri aggregati;

— lavoratori:

1) Carli Efigenio, 2) Di Giacomo Giacomo, 3) Marquet Dionigi, consiglieri effettivi;

4) Bertelli Giuseppe, 5) Caruso Vincenzo, 6) Laudicina Giuseppe, 7) Lo Vecchio Musti Ettore, 8) Marino Fernando, consiglieri aggregati.

d) In rappresentanza dei datori di lavoro e dei lavoratori per il commercio dei prodotti delle industrie sopra indicate:

— datori di lavoro:

1) Racheli Mario, 2) Viola Giovanni, consiglieri effettivi;

3) Folonari Luigi, 4) Panza Ernesto, 5) Salvo Pietro, consiglieri aggregati;

— lavoratori:

1) Ferme Walter Ercole, 2) Lunelli Italo, consiglieri effettivi;

3) Davoli Gino, 4) Lojoli Dante, 5) Viglino Arnaldo, consiglieri aggregati.

e) In rappresentanza dei chimici e dei tecnici agricoli:

1) Pellizzari Ludovico, consigliere effettivo;

2) Nistri Pier Francesco, consigliere aggregato.

f) In rappresentanza delle cantine sociali:

1) Biscioni Giuseppe, consigliere effettivo;

2) Gobbi Beicredi Luigi, consigliere aggregato.

Art. 2.

Il consigliere effettivo Adinolfi Matteo, rappresentante del Partito Nazionale Fascista, è nominato vice presidente della Corporazione vitivinicola ed olearia.

Roma, addì 1° marzo 1939-XVII

MUSSOLINI

(2461)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 25 maggio 1939-XVII.

Sostituzione del vice presidente della Corporazione della siderurgia e metallurgia.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Visto il R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1850, convertito in legge con la legge 14 gennaio 1937-XV, n. 157, sulla presidenza delle Corporazioni;

Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 1° marzo 1939-XVII, con il quale il dott. Zenone Benini, rappresentante del Partito Nazionale Fascista nella Corporazione della siderurgia e metallurgia viene nominato vice presidente della Corporazione stessa;

Visto il R. decreto-legge 18 aprile 1939-XVII, con il quale il Consigliere nazionale dott. Zenone Benini, vice presidente della Corporazione suindicata, è stato nominato Sottosegretario di Stato per gli affari albanesi, istituito con il Regio decreto 18 aprile 1939-XVII, n. 624;

Vista la designazione del Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, per la nomina del Consigliere nazionale Augusto Venturi, rappresentante del Partito Nazionale Fascista nella predetta Corporazione, a vice presidente della Corporazione stessa in sostituzione del dott. Zenone Benini;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il Consigliere nazionale Augusto Venturi, rappresentante del Partito Nazionale Fascista nella Corporazione della siderurgia e metallurgia è nominato vice presidente della Corporazione stessa in sostituzione del Consigliere nazionale dott. Zenone Benini.

Roma, addì 25 maggio 1939-XVII

MUSSOLINI

(2462)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 26 maggio 1939-XVII.

Sostituzione di un consigliere effettivo della Corporazione della siderurgia e metallurgia.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, riguardante la costituzione della Corporazione della siderurgia e metallurgia;

Visto il proprio decreto 25 maggio 1939-XVII con il quale il Consigliere nazionale Augusto Venturi, rappresentante del Partito Nazionale Fascista nella Corporazione predetta, è nominato vice presidente della Corporazione stessa;

Vista la designazione del Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, per la nomina del fascista Livio Cambi a rappresentante del Partito stesso nella Corporazione suindicata in sostituzione del fascista Augusto Venturi;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Livio Cambi è nominato consigliere effettivo della Corporazione della siderurgia e metallurgia, quale rappresentante del Partito Nazionale Fascista in sostituzione del fascista Augusto Venturi.

Roma, addì 26 maggio 1939-XVII

MUSSOLINI

(2463)

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1939-XVII.

Approvazione dell'assegnazione di un milione di lire annue fatta dalle Società telefoniche all'Unione Pubblicità Italiana ai fini della propaganda telefonica.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 17 novembre 1938-XVII, n. 1970, che aumenta la sopratassa telefonica interurbana da L. 0,35 a L. 0,40 per rendere possibile un'intensificazione della pubblicità tendente a promuovere un maggior incremento dei servizi telefonici;

Visto l'accordo intervenuto in data 15 febbraio 1939-XVII fra le Società telefoniche di zona e l'Unione Pubblicità Italiana per un adeguato sviluppo della pubblicità a mezzo della stampa;

Decreta:

Art. 1.

È approvata l'assegnazione di L. 1.000.000 annue fatta dalle Società telefoniche di zona all'Unione Pubblicità Italiana ai fini della propaganda telefonica quale destinazione del maggiore introito derivante dall'aumento della sopratassa, a partire dal 1° gennaio 1939.

Art. 2.

L'eventuale rimanente importo dovrà essere versato dalle Società all'Azienda di Stato per i servizi telefonici che lo acquisirà al proprio bilancio.

Art. 3.

Le Società telefoniche di zona terranno in evidenza nelle loro scritture contabili gli elementi atti a dimostrare l'esattezza dei computi in relazione ai versamenti eseguiti.

Il presente decreto verrà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 20 aprile 1939-XVII

Il Ministro per le comunicazioni
BENNI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(2435)

DECRETO MINISTERIALE 25 aprile 1939-XVII.

Riconoscimento del carattere scientifico dell'Istituto provinciale per encefalitici « Regina Elena » di Roma.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Vista la domanda presentata dal preside dell'Amministrazione provinciale di Roma, diretta ad ottenere il riconoscimento del carattere scientifico dell'Istituto provinciale per encefalitici « Regina Elena » di Roma, ai fini dell'applicazione del R. decreto 30 settembre 1938, n. 1631;

Visto l'art. 1, ultimo comma, del succitato R. decreto 30 settembre 1938, n. 1631;

Sentito il Ministro per l'educazione nazionale;

Decreta:

È riconosciuto il carattere scientifico dell'Istituto provinciale per encefalitici « Regina Elena » di Roma, ai fini dell'applicazione del R. decreto 30 settembre 1938, n. 1631.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 aprile 1939-XVII

p. *Il Ministro per l'interno*
BUFFARINI

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

(2436)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad acquistare un appezzamento di terreno sito in Roma.

Con decreto del Ministro per l'interno in data 16 maggio 1939-XVII l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad acquistare un appezzamento di terreno per la costruzione della Casa della madre e del bambino sito in Roma al quartiere Trionfale.

(2112)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'Accordo firmato a Sinaia il 18 agosto 1938 (Commissione europea del Danubio)

L'Accordo stipulato in Bucarest il 1° marzo 1939 fra l'Italia, la Francia, la Germania, la Gran Bretagna e la Romania relativo all'entrata della Germania nella Commissione europea del Danubio, all'adesione dell'Italia e della Germania all'Accordo firmato a Sinaia il 18 agosto 1938, fra la Francia, la Gran Bretagna e la Romania ed alla modifica degli articoli 4 e 23 del detto accordo, è entrato in vigore, conformemente all'art. 4, il 13 maggio 1939.

(2443)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Riconoscimento della natura di Consorzio di miglioramento fondiario al Consorzio pel prosciugamento della Regona di Mosio e approvazione del nuovo statuto.

Con decreto Ministeriale n. 2005 in data 25 maggio 1939-XVII è stata riconosciuta a termini del Regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, la natura di Consorzio di miglioramento fondiario al Consorzio pel prosciugamento della Regona di Mosio, con sede in comune di Acquanegra sul Chiese (Mantova), ed è stato approvato il nuovo statuto dell'Ente deliberato nell'assemblea generale del 30 ottobre 1938.

(2444)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana « Riccardo Barbera » di Minervino Murge (Bari).

Nella seduta tenuta il 21 maggio 1939-XVII dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana « Riccardo Barbera » di Minervino Murge (Bari) il sig. Michelangelo Ciani di Giuseppe è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 58 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

(2418)

CONCORSI

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso a 10 posti di vice segretario nel ruolo della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale

IL DUCE DEL FASCISMO CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER LA MARINA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176;
Visto il R. decreto 4 gennaio 1920, n. 39;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111;
Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172;
Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542;
Visto il R. decreto 4 febbraio 1937, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728;
Visto il R. decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 2011;
Vista l'autorizzazione concessa col foglio della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 4991/9.1.3.1 dell'11 febbraio 1939;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a 10 posti di vice segretario nel ruolo della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale della Regia marina (gruppo *A*, grado 11°).

Art. 2.

Al suddetto concorso possono prendere parte i cittadini italiani di razza non ebraica, che siano iscritti al P.N.F. o alla G.I.L. o al G.U.F. e siano muniti di diploma di laurea in giurisprudenza conseguita in una delle Università del Regno o della laurea dottorale conseguita presso uno dei Regi istituti di istruzione superiore commerciale o presso l'Università « Bocconi » di Milano, o della laurea in scienze economico-marittime conseguita presso la Sezione di armamento navale del Regio istituto superiore navale di Napoli, o della laurea in scienze politiche o politiche e sociali o quella in scienze politiche e amministrative o quella in scienze politiche, sociali e sindacali conseguita presso le Università di Perugia o di Ferrara, i quali — alla data del presente decreto — abbiano compiuto l'età di anni 18 e non sorpassato quella di anni 30.

Per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra italo-austriaca 1915-1918 o che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, il limite massimo di età è elevato a 35 anni; per gli invalidi di guerra di cui all'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, per gli invalidi della causa nazionale, per gli invalidi divenuti tali per la difesa delle Colonie dell'A. O. I. di cui al R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, o in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato in servizio militare non isolato all'estero, e per coloro che ottennero ricompense al valor militare elencate nell'articolo unico del R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116, il limite stesso è elevato a 39 anni.

Inoltre, per gli iscritti regolarmente al P.N.F., senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922, e per i feriti per la causa fascista, per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925, che risultino iscritti al Partito stesso ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, i limiti indicati nel comma precedente sono aumentati di quattro anni. Il requisito della ininterrotta iscrizione al P.N.F. da data anteriore alla Marcia su Roma dovrà comprovarsi mediante certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui risiede l'interessato e ratificato da S. E. il Ministro Segretario del Partito o da uno dei Vice segretari del Partito stesso. I feriti per la causa fascista dovranno allegare anche il relativo brevetto.

Il predetto limite massimo di età stabilito in anni 30 è elevato inoltre:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da ogni altra disposizione più sopra riportata purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del presente bando già rivestano la qualifica di impiegato statale di ruolo e per quelli attualmente appartenenti al personale civile non di ruolo che alla data del 4 febbraio 1937 avevano già prestato servizio in tale qualità da almeno due anni presso le Amministrazioni statali, eccettuata quella ferroviaria. Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio per obblighi militari.

Il candidato dovrà possedere la necessaria attitudine fisica, che sarà accertata prima dell'inizio degli esami mediante visita medica inappellabile eseguita da ufficiali medici della Regia marina.

Da tale visita medica saranno esentati i concorrenti invalidi di guerra i quali verranno sottoposti a visita sanitaria del Collegio medico di cui all'art. 30 del regolamento approvato con R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, riguardante l'applicazione della legge 2 agosto 1921, n. 1312, per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra

Il Ministero è giudice dell'ammissibilità o meno degli aspiranti; indipendentemente dai requisiti e dai documenti prescritti. Esso si riserva la facoltà di escluderli dal concorso con provvedimento non motivato e insindacabile.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 6 e corredate dai necessari documenti, dovranno essere trasmesse al Ministero della marina (Direzione generale del personali civili e degli affari generali) e pervenire non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

1) il loro preciso recapito;

2) i documenti annessi alle domande;

3) le prove facoltative di lingua straniera che intendono sostenere.

Nelle domande inoltre i candidati dovranno dichiarare, sotto la loro personale responsabilità, di non appartenere alla razza ebraica.

Dal predetto concorso sono escluse le donne.

I candidati che vengono in possesso, dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di nuovi titoli preferenziali, valutabili a norma delle vigenti disposizioni di legge, sono tenuti a presentare i documenti che comprovino i titoli stessi prima di sostenere la prova orale, sempre che vi siano ammessi.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) certificato di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale.

3) certificato comprovante la iscrizione del candidato, a seconda dell'età, al Partito Nazionale Fascista, ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci giovanili di combattimento. Detto certificato rilasciato dal segretario federale della Federazione fascista della provincia in cui ha domicilio il candidato, deve contenere l'indicazione della data di iscrizione. L'iscrizione non è richiesta pei mutilati o invalidi di guerra.

Ove il candidato sia iscritto al Partito Nazionale Fascista da data anteriore al 28 ottobre 1922 senza interruzione, o abbia riportato ferite, per la causa fascista, dovrà fornire la prova documentata nel modo indicato al terzo capoverso del precedente articolo 2.

Gli italiani non regnicoli dovranno produrre un certificato di iscrizione ai Fasci italiani all'estero, redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Per i cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica i certificati di appartenenza al P.N.F. dovranno essere firmati dal Segretario del P.F.S. e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri; mentre quelli rilasciati a cittadini sammarinesi residenti nel Regno, saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza. I certificati di iscrizione ante-Marcia su Roma dovanno comunque, avere il visto di ratifica di S. E. il Ministro Segretario del P.N.F. o di un Vice segretario.

4) certificato generale, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario del Tribunale del luogo di nascita del candidato;

5) certificato di buona condotta, rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

6) copia dello stato di servizio militare di leva che il concorrente dovrà aver ultimato alla data di cui all'art. 3 oppure certificato dell'esito definitivo di leva per coloro che siano stati dispensati per qualsiasi motivo dal compiere il servizio militare.

Gli aspiranti ex combattenti o che hanno preso parte alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV o che in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV hanno partecipato alle relative operazioni militari devono produrre copia dello stato del servizio militare con la dichiarazione delle benemerenze di guerra.

Gli invalidi di guerra o per la difesa delle Colonie dell'A.O. o in dipendenza di operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero devono inoltre produrre copia del decreto di concessione della pensione di guerra ed il certificato mod. 69 della Direzione generale delle pensioni di guerra. In mancanza del detto decreto e del certificato mod. 69 possono produrre una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra. Tale dichiarazione dovrà indicare i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e dovrà essere sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

Gli invalidi per la causa nazionale e gli orfani dei caduti in guerra o per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie in A. O. I. o in dipendenza di operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero e i figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la causa nazionale o degli invalidi per la difesa delle Colonie dell'A.O.I. o in dipendenza di operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero dovranno produrre un certificato comprovante tale loro qualità, da rilasciarsi dal podestà del Comune di loro abituale residenza.

7) diploma originale di laurea o copia del diploma stesso autenticata da notaio.

I laureati nella sessione immediatamente anteriore alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, hanno facoltà di esibire un certificato dell'Università, debitamente vistato, attestante il conseguimento della laurea, salvo ad esibire il diploma originale o la copia autentica di esso all'atto della eventuale nomina.

I cittadini italiani divenuti tali in relazione al trattato di pace potranno produrre titoli di Istituti di istruzione superiore corrispondenti del cessato regime austro-ungarico;

8) fotografia di data recente del candidato con la firma autenticata dal podestà o da un notaio quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario, del quale in tal caso dovranno essere segnalati gli estremi.

Il libretto dovrà, peraltro, essere esibito all'atto della presentazione agli esami

9) stato di famiglia legalizzato rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Tale documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole.

Art. 5.

I documenti devono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e debitamente legalizzati. Quelli di cui ai nn. 2, 3, 4 e 5 dell'art. 4 devono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Non saranno ammessi al concorso coloro che, avendo partecipato a due precedenti concorsi per lo stesso ruolo, non abbiano conseguita l'idoneità.

I candidati che siano impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai nn. 1, 2, 4, 5, 6 e 8; essi sono però tenuti a presentare copia dello stato matricolare e ad esibire, all'atto della presentazione agli esami, il libretto ferroviario.

I candidati che risiedano all'estero o nelle Colonie potranno presentare in termine la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti rispettivamente almeno 5 o 10 giorni prima dell'inizio delle prove scritte la cui data sarà loro comunicata dal Ministero.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età che deve sussistere alla data del bando di concorso.

Le domande che entro il termine fissato dall'art. 3 non saranno pervenute corredate dei documenti richiesti non verranno prese in considerazione.

Tuttavia l'Amministrazione potrà concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione di documenti incompleti.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in prove scritte e orali giusta il programma annesso al presente decreto.

Essi avranno luogo in Roma e le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno comunicati ai singoli interessati e con le modalità di cui agli articoli 34, 35, 36, 37 e 38 del R. decreto 20 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice sarà così composta:

un presidente di Sezione o consigliere di Stato, presidente;

un consigliere di Cassazione o Corte di appello, membro;

un consigliere della Corte dei conti, membro;

un funzionario della carriera amministrativa del Ministero della marina di grado non inferiore al 6°, membro;

un professore di Università della Facoltà di giurisprudenza, membro;

un funzionario della carriera amministrativa, segretario.

Art. 8.

La graduatoria dei vincitori del concorso verrà formata secondo le norme dell'art. 39 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, ed a parità di merito saranno osservate le preferenze di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395 (nel testo approvato col R. decreto 5 luglio 1934, n. 1176), ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi 21 agosto 1921, n. 1312, 6 giugno 1929, n. 1024, 26 luglio 1929, n. 1399, e 11 giugno 1931, n. 777, e nei Regi decreti 8 maggio 1924, n. 843, e 3 gennaio 1926, n. 48. Si osserveranno inoltre gli articoli 6, 8 e 10 del R. decreto 13 dicembre 1933, n. 1706, l'art. 3 del R. decreto 2 dicembre 1935, n. 2111 e l'art. 1 del R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172.

Art. 9.

Il personale ammesso all'impiego sarà assunto temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avrà dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, sarà definitivamente confermato nell'impiego con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11° del gruppo A.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento non fossero ritenuti, a giudizio del Consiglio di amministrazione, meritevoli di conferma saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salvo la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare lo esperimento di altri sei mesi.

Art. 10.

Durante il periodo di esperimento verrà corrisposto agli assunti in servizio un assegno mensile nella misura di L. 800 lorde (salvo le riduzioni e gli aumenti di legge) oltre l'eventuale aggiunta di famiglia nella misura stabilita per il personale di ruolo.

Il personale proveniente da altri ruoli conserva durante il periodo di prova lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto e la eventuale aggiunta di famiglia, nonchè il supplemento di servizio attivo. Se però il grado già ricoperto sia superiore a quello iniziale del nuovo ruolo, compete il supplemento di servizio attivo inerente al grado medesimo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 aprile 1939-XVII

p. *Il Ministro*: CAVAGNARI

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte.

I. — Diritto civile - Diritto commerciale (1).
II. — Diritto costituzionale - Diritto amministrativo (1).
III. — Economia politica - Scienza delle finanze (1).
IV. — Prova facoltativa di lingue estere (2).

Prova orale.

Diritto civile, commerciale e internazionale.
Diritto costituzionale, amministrativo e corporativo.
Economia politica, scienza delle finanze e statistica.
Nozioni sull'amministrazione e la contabilità generale dello Stato.

---

(1) La prova può cadere su una delle due materie o su entrambe.

(2) I candidati possono chiedere di sostenere la prova di traduzione dall'italiano in francese, o in inglese, o in tedesco con l'uso del vocabolario. Per detti esami il voto finale di graduatoria sarà aumentato da un minimo di 0,10 ad un massimo di 0,30 per ciascuna lingua.

La Commissione non potrà nemmeno attribuire il minimo anzidetto se il candidato non avrà dimostrato, con la sua traduzione, una sufficiente conoscenza della lingua straniera.

p. *Il Ministro*: CAVAGNARI

(2485)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.